

FAHRSCHULEN - AUTOSCUOLE

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) assistita dalla CONFETRA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI	DATA	13/12/2016
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	39 ore settimanali		
LAVORO NOTTURNO	maggiorazione 20%		
LAVORO FESTIVO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 20% domenicale con riposo compensativo (diurno) ➤ maggiorazione 50% domenicale con riposo compensativo (notturno) e festivo prestato nell'ambito dell'orario normale 		
ASSENZE			
FERIE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ APPR. PROFESS. - Liv. TUTTI = 172 Ore (22gg). ➤ IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 172 Ore (22gg). ➤ OPERAI - Liv. TUTTI = 172 Ore (22gg). 		
RIDUZIONE ORARIO	gruppi di 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite (32 ore).		
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario		
PERMESSI STUDIO	30 ore annue per preparazione esame - giorno per prove esame.		
ASSEMBLEE SINDACALI	8 ore annue		
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 mesi per malattia eccedente il periodo di comporto ➤ 18 mesi anni per tossicodipendenza ➤ periodo congruo per assistenza familiari tossicodipendenti ➤ 3 mesi per etilismo <p>1) 8 mesi, nell'arco di 24 mesi consecutivi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;</p> <p>2) 12 mesi, nell'arco di 30 mesi consecutivi, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova</p>		
CESSAZIONE RAPPORTO			
PREAVVISO	<p>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:</p> <p>1) 4 mesi per i quadri intermedi;</p> <p>2) 2 mesi per tutti gli altri lavoratori Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.</p>		
PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
PREV.I.LOG	<p>Contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1% a carico del lavoratore, calcolato sul minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità, eventuale superminimo e indennità di funzione per i quadri; 		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1,50% a carico dell'azienda, calcolato sul minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità, eventuale superminimo e indennità di funzione per i quadri. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore all'1%. TFR: ➤ 50% del T.F.R. maturando per i lavoratori già occupati al 28/4/1993; ➤ 100% del T.F.R. maturando per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993. Quota di iscrizione: ➤ Euro 2,5 a carico dell'azienda e Euro 10,00 a carico del lavoratore. Viene individuato nel Fondo Priamo il fondo nel quale confluirà Previlog alle condizioni e costi previsti ad oggi nei singoli CCNL di provenienza; viene dato mandato alla Presidenza di Previlog di espletare tutte le procedure necessarie e conseguenti per attuare il percorso di confluenza tenendo conto dei relativi obblighi di legge e statuari.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
EST	<p>Le parti, concordando di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e. a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione. Pertanto saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri. La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore. Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e l'eventuale quota una tantum di 30 euro sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.</p>
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali per la categoria attraverso una crescita qualificata della bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale per il settore delle autoscuole, delle scuole nautiche, degli studi di consulenza automobilistica e nautica. Gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno definiti dalle parti entro il 30/6/2011. Le attività dell'Ente saranno finanziate da un contributo a carico delle aziende, pari a 1,00 euro mensile per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. Le parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo pari a euro 1 lordi per 12 mensilità a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 3 lordi mensili per 12 mensilità direttamente in busta paga.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	<p>Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.</p>
CONGEDO PARENTALE	<p>Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6</p>

	mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.